



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>BOLOGNESI</b>	<b>MAURO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CHIAMETTI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DORIGO</b>	<b>LORETA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1400/2018  
depositato il 09/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820170056048588000 IRPEF-DETR.IMP  
2013

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1400/2018

UDIENZA DEL

05/11/2018 ore 09:30

N°

5021/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

14. 11. 2018

Il Segretario

Annamaria Grosso

**R.G.R. 1400/2018**

Ricorso avverso **cartella di pagamento n. 068 2017 0056048588**, notificata in data 24.10.2017, anno imposta 2013, a seguito di controllo ex art. 36-ter D.P.R. 600/73, a titolo di IRPEF per complessivi €. 950,60.=.

\* \* \*

Con ricorso depositato il 9 marzo 2018, la ricorrente tale ..... impugnava quanto in epigrafe. Chiariva come nell'anno 2008 sosteneva delle spese di ristrutturazione su immobili in comproprietà con il fratello e la mamma. Le spese riguardavano tre immobili siti in Milano, via ..... Le detrazioni spettanti alla ricorrente erano nell'ordine del 12.50% pro-quota. L'agenzia disconosceva la detrazione per via del fatto che la comunicazione al centro operativo di Pescara veniva inviata in data 19.12.2008 che era successiva alla prima data delle fatture. Eccepiva l'illegittimità della rettifica eseguita nell'anno 2013, per spese sostenute nell'anno 2008. Citava la sentenza CTP di Regio Emilia n. 36/3/2013 la quale chiariva come l'agenzia se voleva sindacare nel merito delle detrazioni doveva emettere un avviso di accertamento e non una comunicazione di irregolarità. Di conseguenza, continuava la ricorrente, l'avviso avrebbe dovuto essere emesso entro i termini di scadenza ordinari a partire dall'anno in cui per la prima volta era stata esposta la detrazione, ovvero nel 2008. Citava delle altre pronunce conformi. Eccepiva l'illegittimità della rettifica in quanto l'obbligo dell'invio della comunicazione era stato soppresso con il D.L. n. 70/2011, art. 70, comma 2, lett. q). Ancora chiariva come tale irrilevanza della comunicazione era stata recepita anche dalla stessa agenzia con la Circolare n. 19/E/2012. Citando delle altre sentenza di merito oltre che di legittimità conformi chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Con le proprie controdeduzioni, depositate tempestivamente, l'ufficio affermava la bontà del proprio operato.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

\* \* \*

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. La ricorrente aveva ricevuto notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale, ex art. 36 ter D.P.R. 600/1073, della dichiarazione modello Unico, per l'anno d'imposta 2013. Come ben evidenziato nella premessa, il controllo eseguito dall'ufficio era in relazione a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2008, per le quali



non vi era stato il preventivo invio della comunicazione al COP (Centro Operativo di Pescara), ragion per cui, veniva rettificata la dichiarazione con l'emersione di un maggior credito Irpef. La ricorrente impugnava la cartella e contestando quanto segue.

*Sulla illegittimità della rettifica eseguita nell'anno 2013, per spese sostenute nell'anno 2008 mediante utilizzo del confronto formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973.*

L'agenzia rettificava, a' sensi dell'articolo sopra citato, le detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2008, non accertato e resosi definitivo. Le lagnanze della contribuente, al riguardo sono corrette e vengono accolte. E' purtroppo prassi ormai consolidata con la quale l'ufficio procede al disconoscimento della detrazione, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica, sulla base di un semplice controllo formale della dichiarazione, prescindendo addirittura dall'anno di formazione della spesa e limitandosi a prendere in considerazione anche una semplice rata di detrazione dell'anno considerato, quale può essere anche successivo di sei o sette anni rispetto al primo in cui le spese sono state stanziare e dichiarate. Oltre a ciò, questo Giudice rileva che l'ufficio non può disconoscere la detrazione con un semplice controllo formale ex art. 36 ter, ma, poiché il controllo comporta necessariamente una serie di verifiche e valutazioni di merito sulle spese sostenute, l'ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento, ex art. 38 e seguenti, D.P.R. 600/1973.

Sempre secondo questo Collegio, l'agenzia non può accertare uno degli anni in cui *“si sviluppa il processo di rateazione della detrazione, dovendo accertare invece l'anno in cui le spese sono state indicate per la prima volta in dichiarazione. Ciò perché, in caso contrario, si avrebbe una indebita espansione dei termini di accertamento”*. Questo Giudice rileva che, giustamente, la contribuente nel proprio ricorso aveva richiamato la circolare 31/E/2014, che ha commentato le novità introdotte dal D. Lgs. n. 175/2014. In particolare, la soppressione dell'obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. Tale circolare afferma che: *“in applicazione del principio espresso dall'art. 3, comma 2 D. Lgs. 472/1997 (favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella circolare n. 21/E/2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell'entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo”*.



Sono questi i motivi per i quali il ricorso viene accolto ed annullata *in toto* la cartella esattoriale qui impugnata.

*Spese del giudizio*

Le spese del giudizio vengono liquidate, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso e annulla la cartella esattoriale impugnata. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di € 250,00 (duecentocinquanta).

Milano, 5 novembre 2018

Il Giudice Tributario, rel. est.  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente  
g.v. Mauro Bolognesi